Decreto di rigetto n. cronol. 3146/2015 del 24/04/2015 RG n. 2644/2015

n. 2644/2015 v.g.



Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, vista la nota n. 49056/15 prot. del 25 febbraio 2015 avente ad oggetto "R.R. S.R.L. (R.E.A. n. 1284130): Istanza presentata ai sensi dell'art. 2190 c.c."

premesso che, con nota trasmessa all'ufficio in data 1 dicembre 2014, la Sig.ra Barbara in qualità di amministratore unico della società Immobiliare S.r.l., chiedeva di disporre l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese del trasferimento di partecipazioni sociali della R.R. S.r.l., assegnate alla società Immobiliare S.r.l. (società beneficiaria) in esecuzione dell'operazione di scissione parziale della società Ico Immobiliare S.r.l. (società scissa);

considerato che, per come emerge dagli atti:

- con domanda dell'11/4/2013 (prot. n. 86019/2013) il sig. Riccardo Giovanni Richiardi, in qualità di amministratore unico della società scindenda, ha richiesto la pubblicazione nel Registro delle Imprese del progetto di scissione parziale non proporzionale della Ico Immobiliare S.r.l. mediante costituzione della nuova società Immobiliare S.r.l.;
- l'iscrizione nel Registro è stata effettuata il 12/4/2013;
- dal progetto di scissione si evince che "la società sarà costituita mediante apporto dell'intero ramo aziendale costituito dagli elementi dell'attivo e del passivo, nonché dagli immobili che saranno analiticamente descritti nell'elenco che sarà depositato in sede della società prima dell'assemblea straordinaria di approvazione del presente progetto. Inoltre, la società risulterà beneficiaria del 25% delle quote della partecipata R.R. S.r.l.";
- nello stesso progetto si prevede che l'attivo della società beneficiaria sarà composto da "immobilizzazioni materiali per un valore pari al 50% delle immobilizzazioni materiali della società Ico Srl al 31/12/2012, consistenti in appartamenti e pertinenze, uffici e pertinenze, fabbricati industriali e commerciali e terreni; disponibilità liquide; crediti



Decreto di rigetto n. cronol. 3146/2015 del 24/04/2015 RG n. 2644/2015

per caparre confirmatorie":

- in data 13/5/2013 (prot. n. 115552/2013) il notaio Alessandra Ianuario richiedeva l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di approvazione del progetto di scissione (Rep. n. 2136) assunta dai soci della Ico Immobiliare S.r.l. in data 9/5/2013 (all.3);
- l'iscrizione è stata effettuata il 15/5/2013;
- nel verbale dell'assemblea si legge che "nello stesso progetto di scissione sono stati
 individuati gli elementi patrimoniali che verranno attribuiti alla società che nascerà dalla
 scissione" ed inoltre che "conseguentemente, si allega a questo verbale l'elenco
 dettagliato degli elementi patrimoniali che verranno attribuiti alla società
 Immobiliare S.r.l.";
- dal verbale in parola risulta l'approvazione all'unanimità del progetto di scissione con i relativi allegati, nonché dell'elenco contenente gli elementi patrimoniali che verranno attribuiti alla società beneficiaria di nuova costituzione (nel quale non figurano le partecipazioni sociali nella società R.R. S.r.l.);
- con domanda del 25/6/2013 (prot. n. 217691/2013) il notaio Alessandra Ianuario ha richiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di scissione del 17/6/2013

 (Rep. n. 2163);
- l'ufficio ha eseguito l'iscrizione il 27/6/2013;
- nell'atto si dichiara che il patrimonio assegnato alla beneficiaria, così come previsto nel progetto di scissione approvato dai soci, è costituito dagli elementi patrimoniali dettagliatamente individuati nell'elenco allegato alla delibera di scissione, elenco in cui non sono state riportate le partecipazioni sociali nella R.R. S.r.l.;

considerato che nell'atto di scissione devono essere indicati gli elementi patrimoniali trasferiti con la scissione in maniera aderente rispetto a quanto previsto nel progetto di scissione poi approvato dalla delibera della società interessata;

ritenuto, nel caso di specie, che le partecipazioni sociali detenute nella R.R. S.r.l. non figurano né nell'elenco contenente gli elementi patrimoniali attribuiti alla società beneficiaria di nuova costituzione allegato alla deliberazione, adottata in data 9 maggio 2013, di approvazione del progetto di scissione iscritto nel registro delle imprese in data 24 aprile 2013 (che pure quelle partecipazioni contemplava) né nell'atto di scissione (atto redatto in data 17 giugno 2013, rep. 2163, iscritto nel registro delle imprese in data 27 giugno 2013);

considerato, quindi, che non sussistono i presupposti di legge per procedere alla iscrizione



Decreto di rigetto n. cronol. 3146/2015 del 24/04/2015 RG n. 2644/2015

d'ufficio nel Registro delle Imprese del trasferimento delle partecipazioni sociali della R.R. S.r.l., assegnate alla società Immobiliare S.r.l. (società beneficiaria) in esecuzione dell'operazione di scissione parziale della società Ico Immobiliare S.r.l. (società scissa), poiché diversamente verrebbe ad essere integrato il contenuto negoziale dell'atto di scissione;

ritenuto, sul punto, che è pacifico che né il conservatore del registro delle imprese né il giudice del registro abbiano il potere di integrare il contenuto negoziale dell'atto;

p.q.m.

visto l'art. 2190 c.c., dichiara che non sussistono i presupposti di legge per procedere alla iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese del trasferimento delle partecipazioni sociali della Immobiliare S.r.l. in esecuzione dell'operazione di R.R. S.r.l., assegnate alla società scissione parziale della società Ico Immobiliare S.r.l.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 21 aprile 2015

Il Giudice del registro delle imprese (dott. Guido Romano)

